



**LA TASSONOMIA VERDE  
DELL'UNIONE EUROPEA: LE  
COORDINATE GIURIDICHE DI  
UNO STRUMENTO ESSENZIALE  
DEL *GREEN DEAL***

Domenico Di Francesco

WORKING PAPERS  
DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

**1/1**

## 1. Il dibattito politico sulla tassonomia verde: il nucleare e il gas naturale

Negli ultimi tempi risulta acceso il dibattito legato alla tassonomia verde dell'Unione europea, quale sistema di classificazione per individuare le attività economiche da considerare ecosostenibili, col fine di sostenere l'attuazione del *Green Deal* dell'Unione. In modo particolare, il dibattito si è polarizzato intorno alle due questioni dell'energia nucleare e del gas naturale<sup>1</sup>. Entrambe le fonti energetiche sono state escluse inizialmente dal quadro che individua gli investimenti sostenibili dell'Unione europea (Reg. UE 852/2020) fintantoché la Commissione europea, quale organo incaricato di stilare atti delegati contenenti appunto tutte le attività economiche europee definite “verdi” (Reg. delegato UE 2139/2021) ha ritenuto di voler dedicare un approfondimento alle due fonti energetiche, che sono oggetto di valutazioni contrastanti sotto il profilo ambientale.

Ad inizio 2022, la Commissione europea ha approvato un atto delegato complementare sul clima, basato sul precedente Regolamento delegato. Sono state inserite, a condizioni molto rigorose<sup>2</sup>, attività specifiche del settore nucleare e del gas naturale, definendole come perfettamente incardinate e coperte dalla tassonomia dell'Unione. Infatti, a seguito di una lunga e dettagliata valutazione dei criteri al vaglio tecnico per mezzo di numerosi esperti

---

<sup>1</sup> Al dibattito sulla natura ecosostenibile del gas naturale, è doveroso aggiungere, in virtù della storia più recente riguardante l'aggressione russa contro l'Ucraina, come la politica dell'energia dell'Unione europea, necessiti un robusto rafforzamento. In seguito all'escalation delle operazioni militari russe e in forza delle sanzioni imposte da svariati Paesi, la Germania “ha in via unilaterale deciso di sospendere le attività di certificazione che avrebbero portato il gasdotto North Stream II ad operare” (a tal riguardo si veda, S.POLI, La portata e i limiti delle misure restrittive dell'Unione europea nel conflitto tra Russia e Ucraina, in Sidiblog, 2022). Nel mentre la sospensione del gasdotto Nord Stream 1 si è resa momentaneamente impossibile da realizzare a causa del problema di approvvigionamento che ne sarebbe derivato ai danni degli Stati europei, malgrado sia in progetto una graduale diminuzione di utilizzo dello stesso, al fine di ridurre la dipendenza energetica dei Paesi Ue dalla Russia (a tali misure si aggiunge la proposta della Commissione di embargo del petrolio russo entro sei mesi dal maggio 2022 e riguardante “un divieto totale d'importazione di tutto il petrolio russo, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato” per il quale bisognerà attendere una decisione unanime dagli Stati membri).

Sudette situazioni hanno ovviamente suscitato delle reazioni, perlopiù politiche, che hanno comunque influenzato il potere degli Stati Membri (bisogna ricordare come l'Unione detenga una competenza solo concorrente nel settore energetico). D'altro canto, la Commissione europea ha ritenuto doveroso intensificare “il proprio potere di controllo sul mercato del gas, in risposta alle preoccupazioni su potenziali distorsioni della concorrenza”. Gli eventi hanno mostrato come “l'Unione non può vivere senza essere condizionata dal suo collocarsi nel contesto più ampio dell'ordine internazionale [...] Non c'è dubbio che la gestione della politica energetica dell'Unione ha risentito dell'idea di istituire il gasdotto Nord Stream 1”, in P.MENGOZZI, La politica energetica della Commissione alla luce della pronuncia OPAL della Corte di Giustizia del 15 luglio 2021 e della rottura dei rapporti tra L'Unione e la Russia, in Blogdue, Rivista Aisdue, 2022.

<sup>2</sup> Cfr. <https://www.ecodallecitta.it/tassonomia-europea-la-commissione-ue-conferma-il-si-a-gas-e-nucleare-sono-in-linea-con-obiettivi-climatici-e-ambientali/>.

incaricati dalla Commissione, si ritiene possano rispettare gli obiettivi unionali su clima e ambiente, contribuendo alla transizione verso un futuro neutro dal punto di vista climatico. In particolare, al fine di poter considerare sostenibile le attività legate al gas naturale, queste devono rispettare diversi criteri: “emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO<sub>2</sub> /KWh; emissioni dirette inferiori a 270 gCO<sub>2</sub> /KWh, fino al 2030; per attività di generazione di energia elettrica, emissioni annue non più alte, in media, ai 550 gCO<sub>2</sub> /KW della capacità dell’ impianto in 20 anni”<sup>3</sup>. Tali attività sono soggette ad una valutazione comparativa, volta alla dimostrazione di maggior efficienza rispetto ad altri combustibili fossili, a una valutazione indipendente, col fine del giusto rispetto dei criteri e, infine, al passaggio totale a fonti rinnovabili o con basse emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2035<sup>4</sup>.

Per ciò che concerne il nucleare si prevede: “la costruzione di nuove centrali al meglio delle loro possibilità ambientali, se vengono autorizzate entro il 2045<sup>5</sup>; gli interventi di adeguamento e di ammodernamento, se autorizzate entro il 2040”<sup>6</sup>. Discorso molto più arduo ha interessato la gestione dei rifiuti nucleari o scorie e per lo smantellamento di centrali nucleari per i quali sono previsti il rispetto di stringenti requisiti ed un attento e molto intenso controllo<sup>7</sup>.

Per tali motivi, seguendo l’ iter di approvazione, lo scorso 6 luglio 2022, il Parlamento

---

<sup>3</sup> Si veda, Tassonomia, rendicontazione dei rischi e rating: le ultime novità di policy ESG, forum per la finanza sostenibile, in Borsa Italiana, 2022.

<sup>4</sup> “Tra i criteri della Commissione europea vi è la soglia per le emissioni di 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh per i settori elencati come attività di mitigazione del cambiamento climatico. Tale limite è così basso che attualmente solo pochissime soluzioni energetiche sono in grado di rispettare, principalmente quelle afferenti al settore dell’ energia solare ed eolica. Ciò lascia molte importanti industrie europee, come i settori chimico, alimentare e delle bevande, della ceramica, della cellulosa, della carta e dell’allumina con scelte limitate quando cercano finanziamenti o ottengono prestiti per accelerare la loro transizione energetica. Molti si chiedono perché una soglia così bassa sia stata fissata come punto di partenza quando l’intensità di carbonio dell’elettricità oggi è in media di 296 g CO<sub>2</sub>e/kWh. È ancora più vicino a 446 g di CO<sub>2</sub>e/kWh o superiore quando il calore o il trasporto sono elettrificati, afferma il Centro di ricerca per l’economia energetica in un recente studio” , *Paper of the European Association for the promotion of Cogeneration*, 2022.

<sup>5</sup> L’ etichetta *green* spetterà non solo alle nuove centrali nucleari ma anche alle centrali esistenti, “in considerazione dei lunghi tempi di realizzazione degli investimenti in nuova capacità di generazione nucleare” il quale sarà sottoposto a stringenti ammodernamenti impiantistici, in grado di garantire la conformità ai “più alti standard di sicurezza realizzabili” , Report Joint Research Centre, 2022.

<sup>6</sup> Cfr. Tassonomia, rendicontazione dei rischi e rating: le ultime novità di policy ESG, forum per la finanza sostenibile, in Rivista Borsa Italiana, 2022.

<sup>7</sup> “L’ energia nucleare può apportare un contributo sostanziale all’ obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici senza arrecare danni significativi “I depositi geologici profondi possono essere considerati mezzi appropriati e sicuri per isolare il combustibile esaurito e altri rifiuti radioattivi ad alta attività dalla biosfera per scale temporali molto lunghe” . Nel caso in cui fossero ipotizzabili impatti ambientali potenzialmente dannosi, è comunque possibile predisporre misure appropriate per prevenirne gli impatti o per mitigarne le conseguenze utilizzando la tecnologia già esistente” , Report Joint Research Centre, 2022.

europeo in seduta plenaria ha respinto la mozione contro l' inclusione del gas naturale e di attività afferenti l' energia nucleare all' interno del Regolamento delegato complementare sul clima della tassonomia verde dell' Unione, proposta dalla Commissione europea.

La mozione in oggetto, che si opponeva all' inclusione di gas ed energia nucleare in tassonomia, è stata sollevata in occasione del meeting congiunto, svoltosi in data 14 giugno 2022, tra la Commissione per gli affari economici e la Commissione per l' ambiente afferenti al Parlamento europeo.

Con la bocciatura della mozione sopracitata è stato possibile, dunque, continuare l' iter di approvazione dell' atto delegato in questione.

Ancora, avendo superato senza obiezioni il limite dell' 11 luglio 2022 (data ultima entro cui il Parlamento europeo e il Consiglio avrebbero potuto decidere se sollevare obiezioni chiedendo una modifica o deliberando l' eventuale ritiro della citata proposta di Regolamento delegato) il Regolamento delegato complementare sul clima sarà di fatto applicabile dal 1 gennaio 2023.

Nelle more del tempo richiesto per la sua effettiva entrata in vigore e visto il carattere cruciale della tematica per gli obiettivi climatici dell' Unione e degli Stati, è già opportuno dedicarvi una riflessione. Si chiariranno quindi le principali fasi e i regolamenti che forniscono la cornice giuridica della tassonomia dell' Unione europea per valutare l' atto delegato che ne contiene gli aspetti fondamentali e contribuire così al rigore delle valutazioni politiche che ne determineranno il perfezionamento.

## 2. Il ruolo della tassonomia verde e il Regolamento (UE) 852/2020

La tassonomia verde dell' Unione europea, proposta dalla Commissione europea nel 2018, è parte di una più ampia "iniziativa" <sup>8</sup> sullo sviluppo sostenibile. "Iniziativa" siffatte sono al centro di un quadro dell' Unione che individua le considerazioni ESG<sup>9</sup> (*Environmental, Social and Governance*) in primo piano nel sistema finanziario, col fine di implementare il sistema economico europeo verso la direzione *Green*, resiliente e circolare.

Come noto, il principio dello sviluppo sostenibile è stato formalizzato nella "Dichiarazione di Stoccolma" del 1972 e si trova espresso con maggiore articolazione nel "Rapporto

---

<sup>8</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all' istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili, COM(2018)353 final.

<sup>9</sup> "Indica un paradigma in base al quale occorre valutare gli investimenti in base a criteri ambientali (come la riduzione delle emissioni di carbonio o il rispetto della biodiversità), sociali (come il rispetto dei diritti umani, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) e di buon governo d' impresa (come la trasparenza e l' efficienza gestionale)." , in Rivista Ius in itinere, Finanza Etica sostenibile e responsabile: termini e nozioni, 2020.

Brundtland”<sup>10</sup> del 1987 e nella successiva “Conferenza di Rio”<sup>11</sup> del 1992.

Nel quadro dell’ UE, il principio dello sviluppo sostenibile qualifica il mercato interno, come emerge dal modo in cui l’ art.3, par.3 TUE delinea l’ obiettivo dell’ Unione pertinente al mercato: in questa disposizione, si precisa infatti che l’ instaurazione di un mercato interno, che debba essere preordinata allo sviluppo sostenibile dell’ Europa, ha come fine la tutela dell’ ambiente ed una crescita economica equilibrata. Inoltre, nella medesima realizzazione del mercato interno viene individuato come fine, dall’ Unione, il raggiungimento di un alto livello di tutela ambientale<sup>12</sup>, che va ad aggiungersi all’ obiettivo dello sviluppo sostenibile e ad una crescita economica equilibrata<sup>13</sup>.

Questi principi si raccordano con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite, da cui si è adottato l’ Accordo di Parigi<sup>14</sup>, dove è scaturita la necessità nel voler condurre un percorso a

---

<sup>10</sup> “(Sustainable development is) development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, lo sviluppo sostenibile dovrebbe consistere nello sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri. La definizione si basa su due concetti essenziali: i bisogni, che sono quelli dei più poveri in una prospettiva intra-generazionale, e i limiti, da intendersi come delle limitazioni imposte dallo sviluppo tecnologico e dall’ organizzazione sociale allo sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali. Lo sviluppo sostenibile si configura come un concetto finalizzato a promuovere il temperamento delle diverse esigenze legate alle tre principali dimensioni di sviluppo (economica, sociale e ambientale) in un quadro unitario di insieme volto a minimizzare gli effetti negativi dello sviluppo sull’ ambiente e sugli ecosistemi, nonché a massimizzare i vantaggi di un approccio integrato” , in M. MONTINI, Investimenti internazionali, protezione ambientale e sviluppo sostenibile, Giuffrè Editore, 2015.

<sup>11</sup> “Nel contesto di tale Conferenza, il principio dello sviluppo sostenibile si configura come il principale strumento da utilizzare per cercare di promuovere un approccio bilanciato ed integrato tra le politiche ambientali e quelle di sviluppo economico e sociale. Il principio dello sviluppo sostenibile costituisce il *leitmotiv* di tutti i principi contenuti nella Dichiarazione di Rio. In tale senso, il principio si presenta come lo strumento in grado di consentire di superare il paradigma iniziale della protezione ambientale, che era stato predominante fino ad allora [...]Con l’ avvento del principio dello sviluppo sostenibile, gli sforzi della comunità internazionale si sarebbero potuti orientare verso un nuovo sistema di regolazione volto a privilegiare l’ integrazione delle esigenze connesse alla tutela ambientale con quelle legate allo sviluppo economico e sociale, in un’ ottica pluri-dimensionale ” , in M. MONTINI, *op. cit.*

<sup>12</sup> M. CASTELLANETA, Ambiente [dir. UE] - Diritto online, in Istituto Treccani, 2016, [https://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-dir-ue\\_%28Diritto-on-line%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-dir-ue_%28Diritto-on-line%29/).

<sup>13</sup> Rispetto all’ azione esterna dell’ Unione, nell’ art. 21, lettera f) TUE si rammenta come “L’ Unione definisce e attua politiche comuni e azioni ed opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di contribuire all’ elaborazione di misure internazionali... volte a preservare e migliorare la qualità dell’ ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile” , R.ROTA, Profili di diritto comunitario dell’ ambiente, in TRATTATO DI DIRITTO AMBIENTALE, Principi generali, CEDAM, 2012.

<sup>14</sup>Il 12 dicembre 2015, i firmatari della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno raggiunto un accordo storico sulla lotta al cambiamento climatico, che punta ad accelerare e intensificare le azioni e gli investimenti necessari per un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio. L’ obiettivo centrale dell’ Accordo di Parigi consiste nel rafforzare la risposta a livello globale alla minaccia climatica

basse emissioni di gas a effetto serra e resilienti ai cambiamenti climatici. L' Accordo in questione è stato firmato e ratificato dall' Unione europea e da tutti gli Stati membri.

Le politiche riguardanti il tema dell' ambiente e, più in generale, la sostenibilità, rivestono un ruolo molto importante negli impegni della Commissione, dovuto anche all' articolazione del *Green Deal* europeo, ovvero un insieme di azioni ad uso efficiente, che sono in grado di compiere una transizione verso l' economia circolare e che sia efficiente sotto il profilo della competitività, riducendo al minimo l' inquinamento e che sia alimentato dalla biodiversità<sup>15</sup>.

In tale ottica, lo strumento che si intende qui analizzare compie un passo fondamentale verso l' obiettivo dell' impatto climatico zero entro il 2050 in Europa. Ragion per cui, in tal contesto si inserisce la proposta della Commissione europea sull' instaurazione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili, c.d. tassonomia verde dell' Unione europea<sup>16</sup>, istituito con Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>.

Al fine della commercializzazione di prodotti finanziari ad impatto ecosostenibile è necessario l' incremento di fiducia degli investitori per scongiurare le pratiche del *Greenwashing*, ovvero l' ottenimento di un vantaggio "sleale" sulla concorrenza, tramite il commercio di prodotti finanziari spacciati come sostenibili quando invece non raggiungono gli obiettivi minimi richiesti<sup>18</sup>. A tal riguardo, gli Stati Membri hanno un sistema di marchi<sup>19</sup> che poggiano le basi su classificazioni delle attività economiche sostenibili<sup>20</sup>, e i criteri per stabilire se un' attività sia ritenuta sostenibile saranno utili a rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno ed è per tale ragione che si è voluto prevedere un concetto "comune" di investimento ecosostenibile. Inoltre la scelta di rendere stabili e fissi

---

contenendo l' incremento della temperatura planetaria entro i 2 gradi Celsius al di sopra dei livelli pre-industriali e ponendo in atto ogni sforzo perché tale incremento sia limitato a 1,5 gradi Celsius ([https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement.](https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement)), in Sostenibilità: premesse teoriche, in Rivista Consumer pro, 2020.

<sup>15</sup> "Il piano costituisce il quadro globale per le azioni che mirano a velocizzare la transizione verso un "modello di crescita rigenerativo" con l' obiettivo ultimo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050", T.LANG, Le politiche dell' Unione europea per l' economia circolare, in Rivista Microcredito, archivio opinioni, 2021.

<sup>16</sup> "Il pacchetto si colloca sulla scia degli sforzi mondiali verso un' economia più sostenibile. I governi hanno deciso di seguire un percorso più sostenibile per il nostro pianeta e la nostra economia, adottando l' Accordo di Parigi, sui cambiamenti climatici del 2016 e l' Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile", COM(2018) 353 final 2018/0178 (COD).

<sup>17</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e modifica il Regolamento (UE) 2019/2088.

<sup>18</sup> U. BARELLI, L' accelerazione e le Incertezze dell' Unione europea sui cambiamenti climatici, in Rivista giuridica AmbienteDiritto, 2021.

<sup>19</sup> Quale requisito che i partecipanti ai mercati finanziari dovranno soddisfare per poter promuovere prodotti finanziari o obbligazioni societarie ecosostenibili.

<sup>20</sup> A seguito dell' Accordo di Parigi saranno sempre di più gli Stati Membri che adotteranno sistemi di marchi.

i criteri suddetti potrebbe essere considerato un incentivo per le attività economiche non attualmente inseriti in tassonomia verde, divulgando tutte le informazioni sulle loro attività in modo da facilitare la raccolta fondi provenienti, appunto, da attività ecosostenibili. Al fine di non pregiudicare gli investimenti posti in essere, coloro che gestiscono i fondi hanno il compito di indicare le modalità e la portata dei criteri di ecosostenibilità in modo da rendere nota, agli investitori, la quota degli investimenti sottostanti il prodotto finanziario in attività economiche sostenibili.

Alla determinazione dell' effettiva ecosostenibilità di un' attività economica è strumentale l' elenco degli obiettivi ambientali, contenuti nel Regolamento 852/2020, ovvero: “mitigazione al cambiamento climatico<sup>21</sup>, adattamento al cambiamento climatico<sup>22</sup>, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine<sup>23</sup>, transizione verso un' economia circolare<sup>24</sup>, prevenzione e riduzione dell' inquinamento<sup>25</sup>, protezione e ripristino delle biodiversità<sup>26</sup> e degli ecosistemi”<sup>27</sup>.

Tra i fondamentali criteri necessari collegati agli obiettivi vi è senza dubbio l' impatto che questi hanno sull' ambiente, che non può e non deve in alcun modo essere negativo. Dunque, se un' attività economica arreca danni all' ambiente in maniera maggiore dei benefici che apporta, non può essere considerata sostenibile ed è, in questi casi, necessario

---

<sup>21</sup> “Un' attività economica che persegue l' obiettivo ambientale della mitigazione dovrebbe contribuire in modo sostanziale a stabilizzare le emissioni di gas a effetto serra evitando o riducendo tali emissioni. L' attività economica dovrebbe essere coerente con l' obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall' Accordo di Parigi e inoltre in conformità con la Direttiva 2009/31/CE” , Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, punto 24.

<sup>22</sup> “Un' attività economica dovrebbe contribuire in modo sostanziale a ridurre o prevenire gli effetti negativi sul clima attuale o previsto oppure il rischio di tali effetti negativi sulla stessa. Tale obiettivo ambientale dovrebbe essere interpretato in conformità del quadro di riferimento del Sendai per la riduzione del rischio catastrofi 2015-2030” , Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, punto 25.

<sup>23</sup> “Tale obiettivo ambientale dovrebbe essere interpretato in conformità con il Reg. UE 1380/2013 e le Direttive 2000/60/CE; 2006/118/CE; 2008/56/CE; e la Decisione UE 2017/848 della Commissione” , Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, punto 26.

<sup>24</sup> “L' obiettivo ambientale della transizione verso un' economia circolare dovrebbe essere interpretato in conformità con il diritto europeo sull' economia circolare, sui rifiuti e sulle sostanze chimiche e dalle Direttive 2010/75/UE; 2011/65/UE; 2012/19/UE; 2019/883 e 2019/904” , Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, punto 27.

<sup>25</sup> “Tali obiettivi dovrebbero essere interpretati in conformità con le Direttive 2008/50/CE; 2008/105/CE; 2010/75/UE; 2016/802 E 2016/2284” , Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, punto 29.

<sup>26</sup> “Tali obiettivi dovrebbero essere interpretati in conformità con i Reg. UE 995/2010; UE 511/2014 e 1143/2014 nonché dalla Direttiva 2009/147/CE” , Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, punto 30.

<sup>27</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e modifica il regolamento (UE) 2019/2088.

compiere una valutazione accurata. Semmai la valutazione dovesse produrre risultati sul rischio di sufficiente certezza, va ad applicarsi il principio di precauzione sancito dall' art. 191 TFUE.

Invece, un' attività economica contribuisce in maniera sostanziale ad uno o più obiettivi se consente direttamente ad altre attività di apporre un contributo positivo ad uno o più obiettivi. Affinché possano ritenersi ecosostenibili le attività economiche devono operare secondo le linee guida OCSE, seguendo i Principi guida delle Nazioni Unite sui diritti umani e sulla base della Carta internazionale dei diritti dell' uomo. Questo per ricordare come il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione perseguono i propri impegni secondo i principi sanciti nel Pilastro europeo dei diritti sociali verso una crescita sostenibile ed inclusiva.

Con riguardo ai criteri tecnici, utili all' atto della valutazione sull' impatto ambientale, la Commissione ha fissato una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, contenente tutti i criteri calibrati per le diverse attività economiche<sup>28</sup>. La piattaforma è costituita da esperti provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato ed è pensata in conformità con le norme orizzontali applicabili con i gruppi di esperti della Commissione, ai quale, tra l' altro, la piattaforma fornisce consulenza, analisi ed esami dei criteri posti al vaglio tecnico, nel rispetto delle iniziative e delle politiche dell' Unione europea sugli investimenti sostenibili<sup>29</sup>.

L' art. 23 del Regolamento sulla tassonomia verde attribuisce alla Commissione, il potere di adottare atti delegati, dopo averne notificato al Parlamento europeo e al Consiglio la bozza elaborata sulla base dei criteri tecnici acquisiti da esperti. Infatti, l' atto delegato è considerato “in vigore” solo se entro quattro mesi dalla avvenuta notifica della Commissione non sono giunte obiezioni in merito, salvo il caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio comunichino prima del termine l' intenzione di non voler sollevare alcuna questione<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e modifica il regolamento (UE) 2019/2088.

<sup>29</sup> Cfr. Piattaforma italiana degli attori per l' economia circolare (ICESP), gruppo di lavoro 2, “Strumenti di policy e governance” , rassegna edizione 2021.

<sup>30</sup> “La Convenzione d' intesa sugli atti delegati del 2016 tra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione ha in primo luogo precisato che la delega alla Commissione per l' adozione di atti delegati in una certa materia può essere disposta dall' atto legislativo tanto a tempo indeterminato, che per una scadenza fissata [...] una volta concessa la delega, la Convenzione disciplina il potere di obiezione che il legislatore può riservarsi. Essa dispone infatti che, salvo diversa previsione nell' atto di base, questo dovrebbe essere esercitabile in linea generale entro due mesi dalla notifica dell' atto delegato. Inoltre la Convenzione dispone che in casi d' urgenza, ad esempio legate alla protezione della salute o a crisi umanitarie, la Commissione possa eccezionalmente adottare l' atto delegato immediatamente.” , in R.ADAM, A.TIZZANO, Lineamenti di diritto dell' Unione europea, quinta edizione, Giappichelli editore, 2022.

### 3. La base giuridica dell' art. 114 TFUE e la previsione di atti delegati

Il Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio ha base giuridica nell' art. 114 TFUE. A norma di tale articolo del Trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il potere di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative ed amministrative degli Stati Membri e devono avere ad oggetto l' instaurazione e il funzionamento del mercato interno<sup>31</sup>. Il suddetto articolo consente l' adozione di misure atte all' eliminazione di ostacoli delle libertà fondamentali, riducendo fortemente gli incredibili vantaggi che negli anni si sono ottenuti per mezzo del mercato interno. Il tema dell' ambiente si presta senz' altro a essere oggetto di atti adottati sulla base nell' art. 114 TFUE: è quanto emerge nella sentenza *Biossido di carbonio*<sup>32</sup> del 1991, in cui si mostra come, nel bilanciamento tra gli obiettivi della politica ambientale e la formazione del mercato unico, sia favorito verso l' utilizzo dell' art. 114 TFUE quale base giuridica, ovviamente tendendo bene a mente che sono questi i casi in cui si ritiene ci siano diverse legislazioni nazionali che potenzialmente potrebbero influenzare il funzionamento del mercato interno, rammentando inoltre che una semplice disparità di normative non costituisce motivo per il ricorso a tale articolo.

Armonizzare un processo, in questo caso, vuole indicare come la sua opera possa sopperire le progressive misure degli Stati Membri, che vanno ad incidere sulle libertà di circolazione. In funzione di ciò, il ravvicinamento delle normative statali, proprie dell' art. 114 TFUE, possono includere anche il caso in cui gli Stati Membri vogliano inserire misure legislative nazionali più restrittive, le quali non sono disciplinate a livello unionale<sup>33</sup>.

Il Regolamento (UE) 852/2020 rispetta appieno il principio di sussidiarietà sancito dall' art. 5 TUE, il quale stabilisce come un' azione è intrapresa a livello dell' Unione solo se gli obiettivi non possono essere presi ad un livello inferiore. Considerando gli impegni presi in tema di tutela ambientale, sia a livello europeo che internazionale, è ragionevole pensare che gli Stati Membri potrebbero istituire marchi per identificare i prodotti finanziari sostenibili, attraverso l' uso di ipotetiche tassonomie nazionali. Senonché, da un lato la difficile situazione sull' ecosostenibilità potrebbe essere aggravata qualora si impiegassero misure statali tra loro non coordinate, dall' altro lato lo scenario prospettato indurrebbe ad un inasprimento delle barriere nazionali, con il risultato di ostacolare l' accesso ai mercati dei capitali per progetti sostenibili. Inoltre la diversificazione porterebbe alla frammentazione del mercato, generando un impatto negativo sulla concorrenza. Ed è per tale motivo che bisogna standardizzare, a livello europeo, quali attività possano essere considerate sostenibili, ai fini

---

<sup>31</sup> A. TIZZANO, Trattati dell' Unione europea, seconda edizione, Giuffrè Editore, 2014.

<sup>32</sup> Corte giust, 11 giugno 1991, causa C-3008/89, Biossido di carbonio, ECLI: EU: C: 1991:244, si veda T.M. MOSCHETTA, Il ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno, riflessioni sul sistema delle fonti alla luce dell' art. 114 TFUE, Collana di Studi sull' integrazione europea, Cacucci Editore, 2018.

<sup>33</sup> T.M. MOSCHETTA, *op.cit.*

di un investimento, definendo una classificazione<sup>34</sup>. Il Regolamento va quindi ad inserirsi in un contesto legislativo pieno di punti deboli e l' azione dell' Unione in tal senso è considerata più efficace.

Allo stesso modo, i contenuti del Regolamento (UE) 852/2020 sono rispettosi del principio di proporzionalità perché si limitano a quanto necessario per affrontare i problemi a livello europeo. Le misure contenute nel Regolamento mirano a favorire gli investimenti in attività verdi e contestualmente a non intaccare l' operato di altri investimenti. Tali misure, tra l' altro, sono utili per far capire il grado di sostenibilità dei criteri usati, la quale definizione è volta alla semplificazione della sostenibilità ecologica riferente ad un dato investimento e al confronto tra investimenti sia nazionali sia tra Stati Membri.

Lo scopo del Regolamento è quello di appianare le divergenze tra le ipotetiche tassonomie nazionali. Sui costi relativi, infine, viene introdotto l' obbligo di informativa solo a chi offre prodotti finanziari sostenibili e tale imposizione è resa utile solo quando è sviluppato il sistema di classificazione dell' Unione, garantendo una flessibilità agli Stati Membri sui marchi nazionali<sup>35</sup>.

Quanto alla scelta di dare alle misure suddette veste formale di Regolamento piuttosto che di direttiva-scelta da vagliare ancora sulla base del principio di proporzionalità- anche questa sembra ben pensata: data l' importanza fondamentale che riveste la definizione di "investimento sostenibile" si è escluso il prendere in considerazione la direttiva di armonizzazione minima o anche una misura non legislativa, che avrebbero lasciato un certo grado di discrezionalità agli Stati Membri su cosa considerare sostenibile e cosa no. In base alle diverse classificazioni nazionali delle attività economiche si andrebbe incontro ad una dannosa frammentazione. Per tali motivi si è deciso di adottare un Regolamento, direttamente applicabile, al fine di assicurare una completa armonizzazione, evitando divergenze e favorendo la chiarezza verso i partecipanti ai mercati<sup>36</sup>.

Come è evidente anche a un' analisi sommaria, l' art. 114 TFUE è norma di grande elasticità in quanto va a riguardare qualsivoglia situazione possa apporre uno squilibrio al mercato interno e che giustifica la discrezionalità dell' Unione europea nel compiere misure in grado di appianare le divergenze statali. Il concetto è confermato anche nel caso del Regolamento sulla tassonomia, dove vi è il rafforzamento del concetto della Corte, che individua tale discrezionalità come perfettamente adatta a situazione in cui è chiesta un' analisi fisica, chimica e che comunque riguardano sviluppi scientifici, relativi a discorsi

---

<sup>34</sup> Cfr. Proposta di Regolamento relativo all' istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, COM(2018) 353 final; 2018/0178 (COD), punto 2: base giuridica, sussidiarietà (per la competenza non esclusiva).

<sup>35</sup> Cfr. Proposta di Regolamento relativo all' istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, COM(2018) 353 final; 2018/0178 (COD), punto 2: base giuridica, proporzionalità.

<sup>36</sup> T.M. MOSCHETTA, Il ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno, riflessioni sul sistema delle fonti alla luce dell' art. 114 TFUE, Collana di Studi sull' integrazione europea, Cacucci Editore, 2018.

extra-economici. A titolo di esempio, il discorso riferito è pertinente anche all' analisi sull' energia nucleare o sugli aspetti tecnici del gas naturale.

Il margine discrezionale, descritto in precedenza, riguarda essenzialmente anche la possibile delega normativa ad organi UE nel caso in cui questi debbano fondare misure su perizie tecniche e/o scientifiche. Tali atti devono dimostrare di tendere “obiettivamente” ed “effettivamente” al miglioramento delle condizioni di attuazione del mercato interno. A voler condurre un' analisi dettagliata, bisogna ricordare come gli atti riferibili all' art. 114 TFUE siano adottati con una procedura legislativa ordinaria e dunque con l' eguale apporto del Consiglio e del Parlamento europeo. In aggiunta, a determinate condizioni, alla Commissione può essere conferito il potere di adottare atti normativi, dietro delega. Tale potere è il più delle volte giustificato dall' intenzione del Parlamento europeo e del Consiglio, a seguito di un' analisi politica, di non intervento per questioni risolubili “in modo più proficuo”<sup>37</sup> dalla Commissione. Le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona sul “federalismo esecutivo europeo”<sup>38</sup> hanno indotto ad un' azione normativa, attraverso una specifica delega alla Commissione. Tale azione normativa è riconosciuta negli artt. 290 e 291 TFUE rispettivamente per l' attuazione di atti delegati e di atti esecutivi, quali strumenti propri della Commissione europea<sup>39</sup>.

Gli atti di esecuzione sono uno strumento per rendere centrale, a livello dell' Unione, un dato atto legislativo al fine di stabilire condizioni paritarie in tutti gli Stati Membri<sup>40</sup>. Nell' analisi riguardante il Regolamento sulla tassonomia, invece, bisogna soffermarsi sull' analisi dell' atto delegato, quale atto fondamentale rimesso alla Commissione dal Consiglio e dal Parlamento europeo per integrare e/o modificare tutti gli aspetti “non essenziali” dell' atto legislativo principale, ovviamente nei limiti e nel rispetto dello stesso. Secondo la giurisprudenza della Corte per atti non essenziali s' intendono, ad esempio, tutte le disposizioni che riguardano “l' aspetto sanzionatorio”<sup>41</sup> oppure, per quanto interessa il discorso sulla tassonomia, tutte le misure volte all' attuazione degli ordinamenti generali stabiliti dalle istituzioni legislative. Dunque, è evidente come gli atti delegati adottati dalla Commissione hanno la funzione di ampliare i criteri tecnici e le modalità che consentono l' effettiva applicazione dell' atto base. È opportuno ricordare come nel tema della distinzione tra atto base ed atto delegato, la Corte abbia preso una posizione che predilige l' analisi caso per caso, posizione che si giustifica anche per la varietà dei possibili temi,

---

<sup>37</sup> M. FRIGESSI, Gli atti delegati nel diritto comunitario e nella direttiva IDD, in *Rivista Assicurazioni*, 2017.

<sup>38</sup> T.M. MOSCHETTA, *op.cit.*

<sup>39</sup> C. CAGGIANO, Atti delegati e di esecuzione tra equilibrio istituzionale e comitologia, in *Sud in Europa*, 2008.

<sup>40</sup> T.M. MOSCHETTA, *op.cit.*

<sup>41</sup> *Ibidem.*

come, ad esempio, nella sentenza *Europol*<sup>42</sup> del 2015 e della sentenza *DK Recycling*<sup>43</sup> del 2016, dove è stato deciso di ampliare il margine dei poteri normativi concessi alla Commissione. Tutt' altro approccio si è avuto nella sentenza *Dyson Ltd*<sup>44</sup> del 2017, dove la Corte ha considerato dirimente l' attuazione di determinati criteri tecnici all' interno dell' atto base e non destinati quindi alle scelte normative della Commissione.

#### **4. Le specifiche dei Regolamenti delegati adottati: criteri, contenuti, metodi e presentazione delle informazioni**

Il Regolamento delegato (UE) 2139 del 4 giugno 2021 della Commissione europea va ad integrare il Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo della tassonomia verde dell' Unione, a norma degli artt. 10 par.3 e 11 par.3 in esso contenuti. Il Regolamento va ad inserire i criteri posti al vaglio tecnico, i quali sono utili per identificare le attività che effettivamente siano da considerare sostenibili e dunque quali attività contribuiscono in maniera sostanziale alle mitigazione ai cambiamenti climatici, contenute nell' allegato I dello stesso, o all' adattamento ai cambiamenti climatici, inserite nell' allegato II del suddetto, senza arrecare un danno significativo agli altri obiettivi ambientali della tassonomia<sup>45</sup>. I citati criteri garantiscono, quindi, che le attività economiche considerate sostenibili o "verdi" abbiano effetti positivi, o comunque ridotti effetti negativi, sull' ambiente e ragion per cui è indispensabile l' individuazione di valori limite che qualsiasi attività deve rispettare al fine della loro considerazione in tassonomia.

Con l' obiettivo di ottenere la stessa valenza tra attività economiche afferenti allo stesso settore, i criteri tecnici devono sottostare la classificazione delle attività economiche "NACE Revisione 2" a norma del Regolamento (CE) 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup>.

L' intento ultimo dei criteri posti al vaglio tecnico è quello della riduzione o eliminazione di emissioni di gas a effetto serra oppure l' incremento del suo assorbimento e dello stoccaggio di carbonio. Utile è dunque individuare un metodo di calcolo delle emissioni nel ciclo di vita, anch' esso quanto più uguale possibile per le stesse attività economiche del medesimo settore, tenendo conto o della Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione oppure

---

<sup>42</sup> Corte giust, 10 settembre 2015, causa 63/14, *Europol*, ECLI: EU: C: 2015:579, si veda T.M. MOSCHETTA, *op.cit.*

<sup>43</sup> Corte giust, 22 giugno 2016, causa 540/14, *DK Recycling*, ECLI: EU: C: 2016:469, si veda T.M. MOSCHETTA, *op.cit.*

<sup>44</sup> Corte giust, 11 maggio 2017, causa 44/16, *Dyson Ltd*, ECLI: EU: C: 2017:357, si veda T.M. MOSCHETTA, *op.cit.*

<sup>45</sup> Cfr. Regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione europea.

<sup>46</sup> *Ibidem.*

delle norme ISO 14067 e/o ISO 14064-1. Nel presente Regolamento delegato sono definiti i criteri tecnici per diverse attività, quali: “la silvicoltura<sup>47</sup>, le attività di protezione e ripristino ambientale, le attività manifatturiere<sup>48</sup>, i trasporti<sup>49</sup>, l’ edilizia<sup>50</sup> e le attività immobiliari, le informazioni e comunicazioni<sup>51</sup>, le attività professionali e tecnico-scientifiche e l’ energia<sup>52</sup>,

---

<sup>47</sup> “Le foreste sono cruciali per il conseguimento degli obiettivi dell’Unione di invertire la perdita di biodiversità, accrescere l’ambizione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre e tenere sotto controllo il rischio di catastrofi, in particolare quelle causate da inondazioni, siccità o incendi di incolto, e promuovere la bioeconomia circolare. Per raggiungere la neutralità climatica e godere di un ambiente sano occorre incrementare la qualità e la quantità delle superfici forestali, che rappresentano il principale pozzo di assorbimento del carbonio nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF). Le attività connesse alle foreste possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici aumentando gli assorbimenti netti di biossido di carbonio, preservando le scorte di carbonio e fornendo materiali ed energie rinnovabili.” , Regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione europea, punto 15.

<sup>48</sup> “Il settore manifatturiero genera il 21 % circa delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell’Unione. È la terza fonte di queste emissioni nell’Unione e può quindi svolgere un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Le attività manifatturiere per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili ma che sostengono la transizione verso un’economia climaticamente neutra dovrebbero essere considerate attività economiche di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/852.” , Regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione europea, punti 19-20.

<sup>49</sup> “Alle operazioni di trasporto si possono imputare un terzo del consumo complessivo di energia e il 23 % circa del totale delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell’Unione. La decarbonizzazione del parco veicoli e delle infrastrutture di trasporto può pertanto dimostrarsi determinante nella mitigazione dei cambiamenti climatici. I criteri di vaglio tecnico per il settore dei trasporti dovrebbero vertere sulla riduzione delle principali fonti di emissioni settoriali, prendendo in considerazione al tempo stesso la necessità di riorientare il trasporto di merci e passeggeri verso modi a minori emissioni e di creare un’infrastruttura che consenta il passaggio alla mobilità pulita. I criteri di vaglio tecnico per il settore dei trasporti dovrebbero pertanto essere incentrati sulle prestazioni di ciascun modo di trasporto, anche rispetto ad altri modi.” , Regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione europea, punto 33.

<sup>50</sup> “L’edilizia nell’Unione, considerati tutti i settori, è responsabile del 40 % del consumo di energia e del 36 % delle emissioni di carbonio. Può dunque ricoprire un ruolo di rilievo nella mitigazione dei cambiamenti climatici. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione di quelli esistenti, l’installazione di dispositivi per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili in loco, l’erogazione di servizi energetici e l’acquisto e proprietà di edifici. Tali criteri dovrebbero basarsi sul potenziale impatto delle suddette attività, sulla prestazione energetica degli edifici e sulle emissioni di gas a effetto serra ad essi connesse, nonché sul carbonio incorporato (EC, Embedded Carbon).” , Regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione europea, punto 36.

<sup>51</sup> “Il settore dell’informazione e della comunicazione è in continua espansione e genera una quota crescente di emissioni di gas a effetto serra. Al tempo stesso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno il potenziale di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri settori, ad esempio fornendo soluzioni capaci di agevolare l’adozione di decisioni che consentono di ridurre tali emissioni. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività di elaborazione e hosting di dati che emettono volumi ingenti di gas a effetto serra.” , Regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione europea, punto 38.

con l' esclusione, nel Regolamento del 4 giugno 2021, del gas naturale e dell' energia nucleare”<sup>53</sup>.

Nell' appendice del Regolamento delegato (UE) 2139/2021 vengono inseriti i criteri “*do no significant harm*” quale criterio ispiratore per tutte quelle norme previste nei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), quale adattamento al cambiamento climatico, uso responsabile delle risorse marine, riduzione e prevenzione dell' inquinamento e tutela degli ecosistemi e delle biodiversità<sup>54</sup>. Il Regolamento delegato (UE) 2139/2021 è obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile negli Stati Membri dal 1 gennaio 2022.

Al fine di assicurare la corretta applicazione del Regolamento (UE) 852/2020 in considerazione degli sviluppi e dei progressi tecnologici, politici e del mercato, suddetto Regolamento delegato necessita di un esame periodico per eventuali modifiche, in particolar modo le possibili aggiunte di attività economiche che si ritenga contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione o all' adattamento ai cambiamenti climatici e, ovviamente, ai relativi criteri posti al vaglio tecnico.

Parallelamente all' istituzione del Regolamento delegato (UE) 2139/2021 si è ritenuto necessario istituire un secondo atto delegato, il Regolamento delegato (UE) 2178 del 6 luglio 2021 della Commissione europea, con lo scopo di integrare il Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, andando ad enucleare, dettagliatamente, il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese devono comunicare, riguardanti attività economiche ecosostenibili, specificando quali metodi si sono utilizzati per uniformarsi alla Direttiva 2013/34/UE.

L' art. 8, par. 4 del Regolamento (UE) 852/2020 attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare un atto delegato con il fine di chiarire ancor più dettagliatamente il contenuto della tassonomia, la sua metodologia e la presentazione di informazioni, che saranno poi comunicate alle imprese<sup>55</sup>. Tali regole sono fondamentali per l' individuazione di indicatori quantitativi di prestazione economica (*KPI*) riguardanti “le imprese non finanziarie, i gestori di attività finanziarie, gli enti creditizi, le imprese di investimento e le

---

<sup>52</sup> “Il settore dell'energia è responsabile del 22 % circa delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell'Unione, percentuale che sale al 75 % circa se si tiene conto dell'uso dell'energia in altri settori. È quindi fondamentale ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici. Il settore dell'energia ha un notevole potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e varie attività a esso afferenti costituiscono attività abilitanti in grado di agevolare la sua transizione verso l'energia elettrica o il calore rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. È pertanto opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per un'ampia gamma di attività connesse alla catena di approvvigionamento dell'energia.” , Regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione europea, punto 25.

<sup>53</sup> Si veda, Attività economiche ecosostenibili: fissati i criteri di attestazione, in Rivista Ambiente e Sicurezza, 2016, <https://www.ambientesicurezzaweb.it/attivita-economiche-ecosostenibili-fissati-i-criteri-di-attestazione/>.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> Cfr. Regolamento delegato (UE) 2178/2021 della Commissione europea.

imprese di assicurazione e riassicurazione, contenuti tra l' altro negli allegati del presente Regolamento delegato”<sup>56</sup>. Le suddette regole, inserite nel Regolamento delegato (UE) 2178/2021, sono da attribuire ai criteri al vaglio tecnico contenuti nel Regolamento delegato (UE) 2139/2021, relativo agli aspetti climatici. Già nel 2020 la Commissione europea ha provveduto ad una valutazione d' impatto iniziale, dove è risultato come l' atto delegato contribuisca in modo sostanziale all' aumento di capitale di attività economiche sostenibili. Col fine di adottare un atto delegato quanto più pertinente e completo, la Commissione ha chiesto pareri alle autorità europee di vigilanza (AEV), che ha quindi preso in considerazione per buona parte<sup>57</sup>.

In considerazione dell' entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2139/2021, sugli aspetti climatici dal 1 gennaio 2022 e delle difficoltà riscontrate sulla conformità delle attività economica con i criteri posti al vaglio tecnico, l' applicazione del Regolamento delegato (UE) 2178/2021 è, nel 2022, limitata a determinati elementi e alle comunicazioni di informazioni qualitative, mentre invece le restanti parti dovrebbero iniziare ad applicarsi dal 1 gennaio 2023 per le imprese non finanziarie e dal 1 gennaio 2024 per le imprese finanziarie. Infine, tutti gli indici di prestazione degli enti creditizi al loro portafoglio di negoziazione o di altre attività commerciale non afferenti ai finanziamenti dovrebbero essere effettivi dal 1 gennaio 2026<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Si veda, Attività economiche ecosostenibili: fissati i criteri di attestazione, in Rivista Ambiente e Sicurezza, 2016, <https://www.ambientesicurezzaweb.it/attivita-economiche-ecosostenibili-fissati-i-criteri-di-attestazione>

<sup>57</sup> Cfr. Regolamento delegato (UE) 2178/2021 della Commissione europea.

<sup>58</sup> Si veda, Attività economiche ecosostenibili: fissati i criteri di attestazione, in Rivista Ambiente e Sicurezza, 2016, <https://www.ambientesicurezzaweb.it/attivita-economiche-ecosostenibili-fissati-i-criteri-di-attestazione>

## Bibliografia

Adam, R., Tizzano A., Lineamenti di diritto dell' Unione europea, quinta edizione, Giappichelli editore, 2022.

Barelli, U., L' accelerazione e le Incertezze dell' Unione europea sui cambiamenti climatici, in Rivista giuridica AmbienteDiritto, 2021.

Caggiano, C., Atti delegati e di esecuzione tra equilibrio istituzionale e comitologia, in Sud in Europa, 2008.

Frigessi, M., Gli atti delegati nel diritto comunitario e nella direttiva IDD, in Rivista Assicurazioni, 2017.

Lang, T., Le politiche dell' Unione europea per l' economia circolare, in Rivista Microcredito, archivio opinioni, 2021.

Mengozzi, P., La politica energetica della Commissione alla luce della pronuncia OPAL della Corte di Giustizia del 15 luglio 2021 e della rottura dei rapporti tra L' Unione e la Russia, in Blogdue, Rivista Aisdue, 2022.

Montini, M., Investimenti internazionali, protezione ambientale e sviluppo sostenibile, Giuffrè Editore, 2015.

Moschetta, T.M., Il ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno, riflessioni sul sistema delle fonti alla luce dell' art. 114 TFUE, Collana di Studi sull' integrazione europea, Cacucci Editore, 2018.

Poli, S., La portata e i limiti delle misure restrittive dell' Unione europea nel conflitto tra Russia e Ucraina, in Sidiblog, 2022

Rota, R., Profili di diritto comunitario dell' ambiente, in Trattato di Diritto Ambientale, Principi generali, Cedam, 2012.

Tizzano, A., Trattati dell' Unione europea, seconda edizione, Giuffrè Editore, 2014.